

L'INDIPENDENTE

Con una sentenza pubblicata l'8 gennaio 2020, incentrata sul ricorso di due cittadini italiani, i giudici di Strasburgo **hanno infatti rilevato una violazione del diritto alla vita privata**, sancito dall'articolo 8 della Convenzione. La condanna non mette in discussione la legittimità della lotta all'evasione, ma critica aspramente il sistema italiano, **giudicato carente di garanzie chiare e di controlli effettivi contro l'arbitrarietà**, con il risultato di lasciare alle autorità un margine di discrezionalità troppo ampio.

Nello specifico, la vicenda da cui sfocia il [verdetto](#) ha avuto origine tra il 2019 e il 2020, quando i due ricorrenti furono informati dalle rispettive banche che l'Agenzia delle Entrate **aveva richiesto l'accesso a un'ampia mole di informazioni**: saldi, movimenti, cronologia delle transazioni e operazioni finanziarie riconducibili ai loro conti, per periodi compresi tra uno e due anni. La base giuridica interna per questo accesso si fonda sulle disposizioni del [DPR 633/1972](#) (IVA) e del [DPR 600/1973](#) (imposte dirette), con autorizzazione rilasciata da dirigenti dell'Amministrazione. Nel suo esame, la Corte Europea dei Diritti Umani **si è concentrata proprio su questo sistema**, chiedendosi se esso assicuri regole prevedibili e tutele concrete.

Nella sentenza, la Corte ha spiegato che i dati bancari, pur essendo informazioni finanziarie, **costituiscono dati personali sensibili e rientrano nella nozione di vita privata protetta dalla Convenzione**. La ricostruzione dei movimenti di conto può infatti descrivere abitudini, relazioni economiche, scelte di vita e attività professionali. Di conseguenza, l'accesso dell'autorità fiscale ai conti **rappresenta un'interferenza rispetto a tale diritto**. Un'interferenza che può essere giustificata solo se viene prevista da una legge chiara, se persegue un obiettivo legittimo – come il contrasto all'evasione – e se è accompagnata da idonee garanzie contro gli abusi. Sul primo e sul terzo requisito, la disciplina italiana è stata ritenuta dai giudici gravemente carente.

Secondo la Corte, infatti, la normativa italiana **consente l'accesso ai dati bancari mediante formule troppo ampie e generiche**, legate alla mera verifica della correttezza fiscale. Una base così vaga non delimita in modo sufficiente né le condizioni di attivazione, né i limiti dell'acquisizione, né l'ampiezza del perimetro informativo. «Il quadro giuridico interno **non ha garantito ai ricorrenti il livello minimo di protezione** a cui avevano diritto ai sensi della Convenzione», scrive la Corte, evidenziando come il potere dell'Amministrazione possa assumere una connotazione esplorativa e difficilmente controllabile.

Un punto critico cruciale individuato dalla sentenza è l'assenza di un obbligo di motivare le richieste di accesso. L'Italia ha invocato diverse circolari interne dell'Agenzia delle Entrate che individuano criteri specifici, ma secondo i giudici della CEDU tali regole **non sono sufficientemente «vincolanti» se, nella prassi, l'autorizzazione all'accesso non deve essere motivata**. Se manca l'obbligo di motivazione, diventa impossibile verificare se l'Amministrazione abbia effettivamente rispettato i criteri indicati. Inoltre, il sistema manca di un controllo preventivo o successivo effettivo. **Il contribuente non può impugnare in maniera autonoma e tempestiva l'autorizzazione all'accesso bancario**, potendo contestarla solo quando riceve l'atto impositivo finale, a volte anni dopo. I rimedi interni, come il ricorso al giudice civile o al Garante del contribuente, non sono considerati idonei, in quanto non garantiscono una revisione indipendente, tempestiva e vincolante.

La CEDU qualifica la violazione come sistemica, derivante non da un singolo errore ma **dal modo in cui le norme sono scritte e interpretate**. Pertanto, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, l'Italia è chiamata ad adottare misure generali di riforma. L'obiettivo è duplice: introdurre regole più specifiche e precise sui presupposti e sulle condizioni dell'accesso ai dati bancari, **obbligando l'Amministrazione a motivare le sue richieste, e garantire un controllo giudiziario o indipendente effettivo**, disponibile in tempi ragionevoli e non subordinato all'esito dell'intero accertamento. Il messaggio di Strasburgo, insomma, è chiaro: la lotta all'evasione resta un obiettivo legittimo e prioritario, ma non può prescindere dal rispetto di garanzie procedurali fondamentali.

Stefano Baudino

Laureato in Mass Media e Politica, autore di dieci saggi su criminalità mafiosa e terrorismo. Interviene come esperto esterno in scuole e università con un modulo didattico sulla storia di Cosa nostra. Per *L'Indipendente* scrive di